

ORDINANZA SINDACALE

N. 52 del 07/11/2023

Il Responsabile dell'Area: Orazio Vecchio

Oggetto: ORDINANZA PER MESSA IN SICUREZZA E/O ABBATTIMENTO DI ALBERI PERICOLANTI O COMUNQUE INCOMBENTI SULLE PUBBLICHE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE, DI SIEPI E ARBUSTI

Il Sindaco

Vista la crescente incuria di terreni e la conseguente crescita incontrollata di piante a ridosso di strade carrabili e pedonali ed aree ad uso comune.

Rilevato che ai bordi delle strade comunali risulta crescente il fenomeno di alberi, piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, i marciapiedi, specchi parabolici stradali e l'illuminazione pubblica, ostacolando pertanto la visibilità agli utenti della strada con conseguente potenziale pericolo per la circolazione.

Evidenziato che la presenza di alberi o siepi nelle immediatamente vicinanze di muri di sostegno delle strade crea una situazione di usura, infiltrazioni e crollo degli stessi con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica.

Rilevato, altresì che a causa di giornate di forte vento, già in passato si sono verificate situazioni di pericolo con sradicamento di alberi, nonché la rottura di rami in diverse aree del territorio comunale, sia lungo le strade comunali, vicinali, a ridosso di luoghi pubblici.

Dato atto che la situazione, oltre a creare grave disagio ai fruitori delle strade, in occasione di eventi metereologici intensi potrebbe determinare problemi di serio pericolo per l'incolumità di persone e mezzi.

Ritenuto doveroso richiamare l'attenzione dei privati proprietari di alberi di alto fusto particolarmente sviluppate ed insistenti a ridosso di strade ed edifici, sulla necessità di sottoporre tali alberi a valutazione di tenuta statica da parte di esperto del settore (perito agronomo o equivalente) al fine di accertare le condizioni di tenuta e stabilità dell'essenza stessa relativamente al pericolo di caduta o schianto in ragione del punto di radicazione

(vicinanza di abitazioni – aree di circolazione veicolare e pedonali) in considerazione degli eventi meteo a cui sono sottoposti.

Considerato che:

- i proprietari dei terreni adiacenti la pubblica via, ai sensi delle normative di seguito richiamate, hanno l’obbligo di mantenere sgombre le porzioni di terreno a confine con la strada, da vegetazione che possa arrecare ostacolo alla visibilità e, pertanto costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
- I rami che protendono sulla pubblica via costituiscono un serio pericolo potenziale nei confronti dell’intera pubblica collettività.

Ritenuto per quanto sopra detto necessario disporre affinché i privati proprietari di aree limitrofe alle strade comunali, ed alle aree pubbliche in generale provvedano al taglio di rami e/o piante e siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade compromettendo la viabilità, nascondendo la segnaletica, ostacolando l’illuminazione pubblica, creando pericolo per le linee elettriche e telefoniche e per i muri di sostegno delle strade.

Considerata l’urgenza di provvedere in merito al fine di prevenire ogni pericolo che minaccia l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, e che il fine della tutela dell’integrità fisica e della incolumità delle persone è pertinente su ogni altro interesse pubblico.

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.

Ritenuto di dover provvedere in merito e che a tutela del patrimonio stradale e per motivi di sicurezza pubblica, nonché esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento.

Visto l’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo.

ORDINA

1. A tutti i proprietari di terreni confinanti con le strade comunali e aree pubbliche (parcheggi, marciapiedi, cimiteri ecc.) e suoli prospicienti i corsi d’acqua e torrenti rientranti nella competenza del Comune, di provvedere entro **il 31 dicembre 2023**, al taglio delle piante e degli arbusti che:

- a) siano stati piantati o cresciuti spontaneamente ad una distanza inferiore di 6,00 metri dalla sede stradale (alberi d'alto fusto palesemente pericolanti) ovvero al taglio dei rami pericolosamente prospicienti la pubblica via, ovvero a sottoporre tali alberi a valutazione di tenuta statica da parte di esperto del settore (perito agronomo o equivalente) al fine di accertare le condizioni di tenuta e stabilità dell'essenza stessa relativamente al pericolo di caduta o schianto;
 - b) siano stati piantati o cresciuti spontaneamente ad una distanza inferiore di 3,00 metri dalla sede stradale (siepi e arbusti con altezza superiore a metri 1,00);
 - c) siano stati piantati o cresciuti spontaneamente ad una distanza inferiore di 1,50 metri dalla sede stradale (siepi e arbusti con altezza fino a metri 1,00);
 - d) si protendono oltre il confine stradale e/o a distanza inferiore a due metri dalla pubblica via che nascondono la segnaletica stradale;
 - e) interferiscono l'illuminazione pubblica notturna;
 - f) possono creare disagi in caso di caduta su linee elettriche e telefoniche;
 - g) sono nei pressi di muri di contenimento delle strade pubbliche comunali;
 - h) creano ostruzione nel regolare deflusso delle acque di prima pioggia nelle strade di competenza comunale;
 - i) che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, dal taglio degli alberi e/o sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e consegnato in discarica autorizzata; alla potatura delle fronde o l'abbattimento delle piante palesemente pericolanti incombenti su proprietà private con potenziale pericolo per la privata incolumità o sottoporre tali alberi a valutazione di tenuta statica da parte di esperto del settore (perito agronomo o equivalente) al fine di accertare le condizioni di tenuta e stabilità dell'essenza stessa relativamente al pericolo di caduta o schianto;
2. Di porre a carico dei privati proprietari dei terreni l'obbligo costante di mantenere, curare e tagliare l'erba, rami pendenti prospicienti e confinanti con le strade, marciapiedi, aree comunali al fine di evitare ogni potenziale pericolo per la circolazione e nel rispetto del decoro urbano.
 3. Nell'eventualità che gli interessati non procedano autonomamente al taglio preventivo delle piante e delle siepi, soprattutto nelle zone ritenute a maggior rischio, l'Amministrazione Comunale eseguirà direttamente i lavori senza ulteriore comunicazione, **con recupero delle relative spese.**

DISPONE

Che ai trasgressori siano applicate le seguenti sanzioni amministrative previste dal C.d.S.:

ARTICOLO C.D.S	OGGETTO	SANZIONE
16	Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati	da € 173 a € 694 (pagamento entro 5 gg. € 121,10)
17	Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati	da € 430 a € 1.731 (pagamento entro 5 gg. € 301,00)
18	Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati	da € 173 a € 694 (pagamento entro 5 gg. € 121,10)
29	Piantagioni e siepi	da € 173 a € 694 (pagamento entro 5 gg. € 121,10)
che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti e dal codice della strada, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per quanto negli articoli su citati non previsto		da euro 25,00 a euro 500,00 in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000

AVVERTE CHE

Fatto salve le sanzioni amministrative su riportate, la violazione del presente provvedimento per il caso di inottemperanza è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 650 del Codice Penale.

RAMMENTA

Che sono previste precise responsabilità civili e penali a carico di coloro che risultano inadempienti in caso di eventuali danni cagionati a persone o cose ascrivibili agli stessi e che

l'Ufficio di Polizia Locale e la Forza Pubblica è incaricato della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

COMUNICA

Ai proprietari dei terreni oggetto della presente ordinanza che dovranno verificare con l'Area Edilizia Privata di questo Comune il rispetto delle norme tecniche relativamente ad alberi di interesse paesaggistico ambientale.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del Comune.

Che la presente ordinanza ha validità a decorre dal 10.11.2023 e che dovrà essere applicata ogni anno fino a REVOCA.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 giorni della suddetta pubblicazione.

Oggetto: ORDINANZA PER MESSA IN SICUREZZA E/O ABBATTIMENTO DI ALBERI
PERICOLANTI O COMUNQUE INCOMBENTI SULLE PUBBLICHE STRADE DEL
TERRITORIO COMUNALE, DI SIEPI E ARBUSTI

li, 07/11/2023

PROPONENTE
1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE E
CONTENZIOSO
Orazio Vecchio

Il Sindaco
Arch. Vincenzo Antonio Magra